



**Matteo Contento - Giuseppe Scioli**

Notai associati  
Montebelluna - Treviso - Conegliano  
[www.notaicontentoscioli.it](http://www.notaicontentoscioli.it)

Repertorio N.12751 Raccolta N.6949

Verbale dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti  
della società "EuroLink S.p.a."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di marzo.  
(07/03/2017)

In Conegliano, nel mio ufficio secondario in Corte delle Rose n. 68, alle ore diciassette e minuti venti.

Innanzitutto a me, dottor Giuseppe Scioli, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è presente il signor:

- **STEFANI RICCARDO**, nato a Monselice (PD) il giorno 2 ottobre 1978, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: "EuroLink S.p.a.", con sede legale in Padova, Via San Marco n. 11C int. 56, capitale sociale di Euro 330.700,00 (trecen-totrentamilasettecento virgola zero zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04737510281.

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti della società predetta e, assuntane la presidenza ai sensi dell'art. 24.1 dello statuto sociale, dà atto:

**i)** che la presente Assemblea Straordinaria degli azionisti è stata indetta in prima e unica convocazione per questo giorno e in questo luogo, con inizio alle ore 17:00, mediante avviso comunicato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo avviso di posta elettronica recapitata in data 23 febbraio 2017; il tutto ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto sociale;

**ii)** che del Consiglio di Amministrazione della società nominato con delibera dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 17 febbraio 2017, depositata presso il competente Registro delle Imprese in data 3 marzo 2017 - protocollo n. 16712/2017:

- sono presenti esso Comparente, Presidente, e il signor STRIM FULVIO, Consigliere;

- sono assenti giustificati gli altri Consiglieri, signori BARAZZA FABIO, RUZZENE SERENA, FRATICELLI ALBERTO, DAMIANO ALESSIO e GEROTTO GIANFRANCO;

**iii)** che del Collegio Sindacale nominato con delibera dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi sempre in data 17 febbraio 2017, depositata anch'essa presso il competente Registro delle Imprese in data 3 marzo 2017 - protocollo n. 16712/2017:

- sono presenti i signori VERZOTTO GILBERTO e BIANCHINI FEDERICO, Sindaci Effettivi;

- è assente giustificato il signor CALLEGARO ACHILLE, Presi-

**Registrato a Montebelluna**  
Addì 08/03/2017  
N. 1726  
Serie 1T  
Esatti Euro 200,00

**Iscritto al Registro Imprese  
di Treviso-Belluno**  
il giorno 11 aprile 2017  
Prot.n. 19683/2017

dente;

**iv)** che sono intervenuti, in proprio o per delega, numero 22 (ventidue) azionisti titolari, nel complesso, di una partecipazione azionaria di nominali Euro 299.500,00 (duecentonovantanovemilacinquecento virgola zero zero centesimi), pari a circa il 90,56% (novanta virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale suddiviso in complessive n. 33.070 (trentatremilasettanta) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero centesimi) ciascuna, delle quali n. 22.070 (ventiduemilasettanta) ordinarie e n. 11.000 (undicimila) di categoria speciale, come il presidente mi attesta e quali risultanti dal foglio presenze che, consegnatomi dal presidente medesimo, si allega al presente verbale sub lettera **B)**, affinché ne formi parte integrante.

Le deleghe, ritenute valide dal presidente ai sensi dell'articolo 23 del vigente statuto sociale, saranno conservate in originale presso la sede legale della società;

**v)** che, in assenza di obblighi statutari di preventivo loro deposito come previsto dall'art. 22.1 dello statuto, tutte le azioni sono state esibite al Presidente dell'Assemblea in data odierna;

**vi)** che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti di cui al successivo ordine del giorno.

Dichiara, pertanto, la presente Assemblea Straordinaria degli azionisti della società "EuroLink S.p.a." validamente costituita in prima e unica convocazione e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente:

*"ORDINE DEL GIORNO:*

- 1. Trasferimento della sede legale dal Comune di Padova in quello di Conegliano (TV); delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Aumento a pagamento del capitale sociale da Euro 330.700,00 (trecentotrentamilasettecento virgola zero zero centesimi) a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero centesimi) senza sovrapprezzo da liberarsi in denaro e da effettuarsi mediante emissione di sole azioni ordinarie e eventualmente anche per tranches o apposizioni di termini; delibere inerenti e conseguenti."*

Il presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Iniziando la trattazione dell'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno, il presidente, in funzione delle nuove strategie aziendali ed esigenze societarie, evidenzia l'opportunità di trasferire la sede legale della società dal Comune di Padova al Comune di Conegliano (TV) precisando, ai soli fini della relativa iscrizione nel competente Registro delle Imprese, che sarà posta, nell'ambito del predetto Comune, in Viale Italia n. 160; il tutto con conseguente modifica del primo comma dell'articolo 2 dello Statuto sociale vigente come segue:

**"Articolo 2 - Sede**

2. La società ha sede nel Comune di Conegliano (TV) all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.".

Venendo dunque alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il presidente, al fine di dotare la società di necessaria iniezione di liquidità, propone all'Assemblea straordinaria qui riunita di aumentare scindibilmente, a titolo oneroso e senza sovrapprezzo, il capitale sociale da Euro 330.700,00 (trecentotrentamilasettecento virgola zero zero centesimi) a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero centesimi), e così per Euro 4.669.300,00 (quattromilioniseicentosessantatanovemilatrecento virgola zero zero centesimi), mediante emissione di n. 466.930 (quattrocentosessantaseimilanovecentotrenta) nuove azioni ordinarie da nominali Euro 10,00 (dieci virgola zero zero centesimi) ciascuna da liberarsi in denaro, da sottoscrivere entro e non oltre la data del 31 (trentuno) luglio 2025 (duemilaventicinque), da intendersi a tutti gli effetti come termine finale di efficacia del prospettato aumento e da offrire:

- in opzione agli attuali soci in proporzione alla partecipazione da ognuno di essi posseduta e;
- in sottoscrizione a terzi, sempre al valore nominale e senza sovrapprezzo, ma limitatamente alle sole azioni che entro il 30 (trenta) aprile 2017 (duemiladiciassette) dovessero rimanere eventualmente inoptate anche per effetto di rinuncia anticipata all'opzione e all'inoptato espressa da parte dei soci.

Dovranno essere osservate, inoltre, le seguenti modalità di esecuzione del prospettato aumento:

a) l'opzione potrà essere esercitata e/o rinunciata dai soci in una o più soluzioni entro il predetto termine sino a concorrenza delle azioni loro complessivamente offerte in sottoscrizione;

b) ferma la natura scindibile dell'aumento di capitale sociale, si prevede che:

- le dichiarazioni di sottoscrizione che dovessero essere raccolte entro la data del 31 (trentuno) luglio 2017 (duemiladiciassette) abbiano efficacia comunque solo a detta data;
- le dichiarazioni di sottoscrizione che dovessero essere raccolte nei semestri successivi al 31 (trentuno) luglio 2017 (duemiladiciassette) e sino al 31 (trentuno) luglio 2025 (duemilaventicinque) abbiano comunque sempre efficacia solo l'ultimo giorno di ciascun semestre.

Per consentire all'Assemblea straordinaria di adottare legittimamente la proposta di delibera sopra indicata, il presidente, anche a nome del Consiglio di Amministrazione che presiede, dichiara quanto segue:

\* l'attuale capitale sociale di Euro 330.700,00 (trecentotrentamilasettecento virgola zero zero centesimi) risulta interamente sottoscritto, versato ed esistente in tale misura

alla data odierna. A tal uopo, per quanto occorrer possa, il presidente precisa che l'attuale capitale sociale è quello risultante all'esito dell'operazione di aumento del capitale sociale scindibile e per tranches dagli originari Euro 128.200,00 (centoventottomiladuecento virgola zero zero centesimi) sino a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero centesimi), deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società "EuroLink S.p.a." in data 30 ottobre 2013 e avente quale data di scadenza il 30 ottobre 2016; il tutto quale risultante dal verbale contestualmente redatto da me Notaio in pari data, Repertorio N. 7880 e Raccolta N. 4224, registrato a Montebelluna in data 31 ottobre 2013 al n. 6893 Serie 1T e iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 4 novembre 2013 - protocollo n. 113023/2013 del 31 ottobre 2013;

\* la società non versa in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 c.c.;

\* la società non ha in corso alcun prestito obbligazionario convertibile in azioni della società emittente;

\* con il consenso unanime di tutti gli attuali azionisti lo stesso organo amministrativo e il Collegio sindacale sono stati esonerati prima d'ora dalla redazione, rispettivamente, della relazione e del parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni, altrimenti richiesti dal comma 6 dell'articolo 2441 c.c..

I sindaci, signor VERZOTTO GILBERTO e BIANCHINI FEDERICO, a nome dell'intero Collegio Sindacale, confermano le dichiarazioni sopra effettuate dal presidente.

Segue breve discussione, dopodiché l'Assemblea straordinaria degli azionisti della società "EuroLink S.p.a.", con il voto favorevole espresso per alzata di mano da tutti i soci intervenuti alla presente assemblea, in proprio o a mezzo del rispettivo delegato, e, quindi, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano circa il 90,56% (novanta virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale

d e l i b e r a

- A -

**i)** di trasferire la sede legale dal Comune di Padova al Comune di Conegliano (TV), modificando conseguentemente il primo comma dell'articolo 2 dello statuto sociale vigente secondo il testo sopra letto dal presidente che qui si richiama ed espressamente si approva senza modifiche;

**ii)** di prendere atto, inoltre, ai fini della relativa iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, che la nuova sede legale della società, nell'ambito del predetto Comune di Conegliano (TV), viene posta in Viale Italia n. 160;

- B -

**i)** di aumentare scindibilmente, a titolo oneroso e senza sovrapprezzo, il capitale sociale da Euro 330.700,00 (trecentotrentamilasettecento virgola zero zero centesimi) a Euro

5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero centesimi), e così per Euro 4.669.300,00 (quattromilioneiseicentosessantannovevirgola zero zero centesimi), mediante emissione di n. 466.930 (quattrocentosessantaseimilanovecentotrenta) nuove azioni ordinarie da nominali Euro 10,00 (dieci virgola zero zero centesimi) ciascuna da liberarsi in denaro, da sottoscrivere entro e non oltre la data del 31 (trentuno) luglio 2025 (duemilaventicinque), da intendersi a tutti gli effetti come termine finale di efficacia del prospettato aumento e da offrire:

\* in opzione agli attuali soci in proporzione alla partecipazione da ognuno di essi posseduta e;

\* in sottoscrizione a terzi, sempre al valore nominale e senza sovrapprezzo, ma limitatamente alle sole azioni che entro il 30 (trenta) aprile 2017 (duemiladiciassette) dovessero rimanere eventualmente inoperte anche per effetto di rinuncia anticipata all'opzione espressa da parte dei soci.

L'opzione potrà essere esercitata e/o rinunciata dai soci in una o più soluzioni entro il predetto termine sino a concorrenza delle azioni loro complessivamente offerte in sottoscrizione.

Ferma la natura scindibile dell'aumento di capitale sociale, le dichiarazioni di sottoscrizione:

- che dovessero essere raccolte entro la data del 31 (trentuno) luglio 2017 (duemiladiciassette) avranno comunque efficacia solo a detta data;

- che dovessero intervenire entro la data del 31 (trentuno) gennaio 2018 (duemiladiciotto) avranno comunque efficacia solo a detta data;

e così di semestre in semestre, sino alla scadenza finale del 31 (trentuno) luglio 2025 (duemilaventicinque).

Sono autorizzate sin d'ora le variazioni contabili e a Libro soci indotte dall'operazione sul capitale sociale.

Interrotta la fase deliberativa, il presidente, anche a nome del Consiglio di Amministrazione della società che presiede, constata e fa constatare che tutti gli azionisti intervenuti alla presente assemblea, in proprio o a mezzo del rispettivo delegato a ciò debitamente autorizzato nell'atto di delega, hanno seduta stante dichiarato di riservarsi il diritto di opzione sulle azioni di propria spettanza nei termini di cui alla presente delibera.

Ripresa la fase deliberativa, la medesima Assemblea straordinaria degli azionisti della società "EuroLink S.p.a.", sempre con il voto favorevole espresso per alzata di mano da tutti i soci intervenuti alla presente assemblea, in proprio o a mezzo del rispettivo delegato, e, quindi, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano circa il 90,56% (novanta virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale

d e l i b e r a

di delegare l'organo amministrativo:

**i)** ai sensi dell'articolo 2444 Codice civile, a depositare per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese:

\* entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ogni predetto semestre, l'attestazione di esecuzione dell'aumento del capitale sociale, limitatamente alle azioni sottoscritte nel semestre di riferimento;

\* entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del semestre in cui si è verificata l'integrale sottoscrizione del deliberato aumento e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine del 31 (trentuno) luglio 2025 (duemilaventicinque), la definitiva attestazione di esecuzione dell'aumento del capitale sociale;

**ii)** a emettere a favore dei sottoscrittori le relative azioni di nuova emissione, ad aggiornare il libro soci e a depositare a Registro Imprese, unitamente a dette attestazioni, il testo aggiornato dello statuto sociale dal quale risulti l'entità di volta in volta raggiunta dal capitale sociale per effetto delle sottoscrizioni;

**iii)** in caso di esito integralmente negativo del deliberato aumento, a depositare per l'iscrizione presso il medesimo Registro delle Imprese l'attestazione di mancata esecuzione dell'aumento stesso per riallineare alla cifra di Euro 330.700,00 (trecentotrentamilasettecento virgola zero zero centesimi) l'entità del capitale sociale deliberato rispetto alle entità del capitale sociale sottoscritto e versato.

Esaurita la fase deliberativa, il presidente dichiara e dà atto che, alla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera sopra adottata, il capitale sociale risulterà deliberato per Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero centesimi), sottoscritto e versato per Euro 330.700,00 (trecentotrentamilasettecento virgola zero zero centesimi).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2436 c.c., il Presidente dà atto che lo statuto sociale aggiornato è quello che, composto da n. 41 (quarantuno) articoli, mi è stato consegnato dal presidente medesimo e viene allegato al presente verbale sub lettera **A**), affinché ne formi parte integrante e sostanziale.

Le deliberazioni sopra adottate produrranno i propri effetti a decorrere dalla data della loro iscrizione al competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c..

Ai fini dei necessari adempimenti previsti dall'art. 1, comma 276, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, il presidente dichiara che la società non è proprietaria di beni immobili; essa, inoltre:

\* non è proprietaria di beni mobili iscritti in pubblici registri;

\* non è titolare di marchi e/o brevetti né, in genere, di diritti di proprietà industriale;

\* è titolare di azioni nella società "TRECURI S.P.A SOCIETA' BENEFIT", con sede in Conegliano (TV), Viale Italia n. 160, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 04740030285.

Il Comparsente dichiara di essere stato informato sulle modalità di trattamento dei dati personali con riferimento alla stipula del presente atto e relativi adempimenti e formalità.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa l'Assemblea straordinaria alle ore diciotto e minuti due.

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparsente che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di due fogli di cui si occupano sei facciate intere e parte della settima. Sottoscritto alle ore diciotto e minuti quattro.

F.TO RICCARDO STEFANI

F.TO GIUSEPPE SCIOLI NOTAIO - L.S.

ALLEGATO "A" AL N. 12751 DI REP. E N. 6949 DI RACCOLTA  
STATUTO

#### **Articolo 1 - Denominazione**

1. La società è denominata "EuroLink S.p.a.".

#### **Articolo 2 - Sede**

2. La società ha sede nel Comune di Conegliano (TV) all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. Spetta all'Organo Amministrativo:

- trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;
- istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sia in Italia che all'estero;
- istituire, trasferire e sopprimere filiali, succursali o altre unità locali operative, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'estero, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune.

#### **Articolo 3 - Oggetto**

3. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la creazione, la produzione, la vendita e il noleggio di attrezzature sportive;
- la costruzione, la vendita, la locazione e la gestione, diretta o tramite terzi, di impianti sportivi, parte di essi nonché di attrezzature comunque inerenti lo Sport e la sua divulgazione;
- la creazione, la produzione, lo sviluppo, la commercializzazione e la gestione di strumenti per la comunicazione compresi reti o network;
- l'assunzione non nei confronti del pubblico di partecipazioni in altre società, costituite o costituende, la cui attività sia affine a quella della società o comunque utile o strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché il

coordinamento tecnico amministrativo e finanziario delle società partecipate.

La società, nei limiti fissati dalle vigenti leggi, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, operazioni finanziarie e mobiliari, commerciali, industriali e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie di qualsivoglia natura anche ipotecaria anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società costituite o costituende aventi per oggetto attività analoghe, affini, strumentali o connesse con l'attività sociale sopra prevista, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività per la quale sia necessaria l'iscrizione ad Albi Professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia e in particolare ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993 e successive modificazioni o integrazioni) ovvero dal Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni). La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico.

#### **Articolo 4 - Durata**

4. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge.

#### **Articolo 5 - Domicilio**

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **Articolo 6 - Capitale e azioni**

Il capitale sociale è stabilito in Euro 330.700,00 (trecentotrentamilasettecento virgola zero zero centesimi), suddiviso in complessive numero 33.070 (trentatremilasettanta) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero centesimi) ciascuna, di cui:

- numero 22.070 (ventiduemilasettanta) azioni ordinarie (nel prosieguo, ove occorra, "Azioni di categoria A");
- numero 11.000 (undicimila) azioni di categoria speciale (nel prosieguo, ove occorra, "Azioni di categoria B"), alle quali ultime, oltre ai diritti e agli obblighi inerenti le Azioni di categoria A:

a) è complessivamente riservato, qualunque sia la quota da esse rappresentata rispetto al complessivo capitale sociale, il diritto, da esercitare a norma di quanto disposto nell'articolo 26 del presente statuto, di designare i 3/7 (tre settimi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare e di indicare tra i componenti così designati il Presidente o il Vice Presidente del nominando Consiglio di Ammi-



nistrazione. Nell'ipotesi in cui il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare non sia divisibile per 7 (sette), il numero dei membri da designare dall'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di categoria speciale dovrà essere arrotondato all'unità inferiore senza tener conto dei resti (e pertanto per difetto).

La designazione dei nominativi sopra indicati effettuata da parte degli Azionisti di categoria B è vincolante per l'Assemblea ordinaria che li dovrà formalmente nominare, se tali nominativi rispondano ai requisiti per la nomina previsti dalla legge e/o dal presente statuto;

b) è complessivamente riservato, qualunque sia la quota da esse rappresentata rispetto al complessivo capitale sociale, il diritto, da esercitare a norma di quanto disposto nell'articolo 37 del presente statuto, di designare un sindaco effettivo.

La designazione del nominativo sopra indicato effettuata da parte degli Azionisti di categoria B è vincolante per l'Assemblea ordinaria che li dovrà formalmente nominare, se tale nominativo risponde ai requisiti per la nomina previsti dalla legge e/o dal presente statuto;

c) è riservato il diritto di prelazione nel trasferimento inter vivos delle Azioni di categoria A e B, diritto da esercitarsi alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dal successivo articolo 7;

d) è riservato il diritto di trasferire inter vivos le Azioni di categoria B senza che gli Azionisti di categoria A abbiano prelazione per l'acquisto, il tutto alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dal successivo articolo 7, fermo il gradimento previsto da tale articolo.

Tutte le azioni sono rappresentate da titoli azionari, sono nominative, indivisibili e danno diritto a un voto ciascuna. Possono essere emessi certificati cumulativi di titoli azionari.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e/o di crediti.

#### **Articolo 7 - Trasferimento delle azioni**

##### **TRASFERIMENTO INTER VIVOS DELLA AZIONI**

###### **A) DISPOSIZIONI GENERALI**

Le Azioni, siano esse di categoria A o di categoria B, sono trasferibili alle condizioni indicate nel presente articolo.

In ogni caso:

a) per "trasferimento inter vivos" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine, sia delle Azioni, sia dei diritti di opzione. Ove sia indicato "Azioni" deve comunque leggersi "Azioni e diritti di opzione";

b) in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, gli Azionisti acquisteranno le Azioni versando all'of-

ferente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore come in seguito meglio specificato;

c) le Azioni, siano esse di categoria A o B, non possono formare efficacemente oggetto di diritti reali di godimento e/o di garanzia se non risulti prestato preventivamente il gradimento da parte dell'organo amministrativo della società osservate al riguardo le norme contenute nel n. 2) del paragrafo E ("PROCEDURA DI GRADIMENTO") del presente articolo 7.

Lo stesso vale per il trasferimento inter vivos della nuda proprietà o della proprietà di Azioni gravate da diritti reali di garanzia.

All'Azionista a cui la società neghi il gradimento alla costituzione o al trasferimento dei diritti di cui alla presente lettera c) spetta il diritto di recesso con le conseguenze di cui al successivo articolo 12.

B) PRELAZIONE DEGLI AZIONISTI DI  
CATEGORIA B SULLE AZIONI DI CATEGORIA A

In caso di trasferimento inter vivos di Azioni di categoria A, è riservato agli Azionisti di categoria B il diritto di prelazione previsto nel precedente articolo 6, da esercitarsi globalmente per la totalità delle Azioni di categoria A oggetto di trasferimento, a pena di decadenza, nei termini e secondo le modalità di cui alla successiva lettera E).

Nel ricorrere delle condizioni di cui al precedente comma, tale procedura di prelazione posta a vantaggio degli Azionisti di categoria B deve essere espletata anteriormente alla procedura prevista nella successiva lettera D).

C) PRELAZIONE TRA AZIONISTI DI CATEGORIA B

In caso di trasferimento inter vivos di Azioni di categoria B è riservato ai soli Azionisti portatori di Azioni di categoria B, con esclusione degli Azionisti di categoria A, il diritto di prelazione da esercitarsi globalmente per la totalità delle Azioni oggetto di trasferimento, a pena di decadenza, nei termini e secondo le modalità di cui alla successiva lettera E).

D) PRELAZIONE TRA AZIONISTI DI CATEGORIA A

Nell'ipotesi in cui, all'esito del procedimento di prelazione di cui alla lettera B) del presente articolo, tutte le Azioni di categoria A oggetto di trasferimento inter vivos non siano state acquistate dagli Azionisti di categoria B nell'esercizio del diritto di prelazione loro attribuito, spetta agli altri Azionisti di categoria A il diritto di prelazione da esercitarsi, anche in questo caso, per la totalità delle Azioni oggetto di trasferimento, a pena di decadenza, nei termini e secondo le modalità di cui alla successiva lettera E).

E) MODALITA' DI TRASFERIMENTO INTER VIVOS DELLE AZIONI

1) PROCEDURA DI PRELAZIONE

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere B), C) e D) ed

osservando l'ordine e i criteri di priorità da esse previsti, l'Azionista che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie Azioni dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo o, più ampiamente, il corrispettivo del trasferimento, le condizioni dell'offerta, le modalità di pagamento e il nominativo dell'acquirente.

Entro i cinque giorni successivi al ricevimento della raccomandata contenente la manifestazione della volontà di trasferire inter vivos le Azioni, l'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata oppure mediante consegna a mani dei destinatari con ricevuta datata e sottoscritta, dovrà dare comunicazione agli Azionisti di volta in volta interessati, e presso il loro domicilio risultante dal libro soci, dell'offerta contenente corrispettivo, condizioni e nominativo o nominativi dell'acquirente (o degli acquirenti).

Agli Azionisti spetterà il diritto di acquistare le citate Azioni alle stesse condizioni indicate nella comunicazione in proporzione alle Azioni da ciascuno possedute.

L'esercizio del diritto di prelazione avverrà da parte degli Azionisti mediante lettera raccomandata spedita all'organo amministrativo nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione entro il termine di decadenza di venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Qualora gli Azionisti a cui sono state offerte le Azioni in prelazione dichiarassero, entro il termine previsto per l'esercizio della prelazione, di ritenere incongruo il corrispettivo richiesto, lo stesso sarà determinato nella maggior somma fra:

a) il valore nominale delle Azioni offerte in prelazione, maggiorato del 10% (dieci per cento) per ogni anno trascorso dal socio offerente nella Società, detraendo da tale maggiorazione eventuali dividendi già distribuiti al medesimo socio;

b) il valore delle azioni offerte in prelazione calcolato sulla base del patrimonio netto risultante da situazione patrimoniale, riferita a un periodo non anteriore di oltre tre mesi dalla data di ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione di offerta in prelazione delle Azioni, situazione che deve tenere conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle Azioni.

Qualora l'Azionista trasferente ritenesse, a sua volta, incongruo il valore come sopra determinato, potrà richiedere a sue spese che le Azioni offerte in prelazione vengano valutate da perito nominato, a seguito di apposita istanza, dal Presidente della Camera di Commercio competente in base alla

sede legale della società ovvero, in mancanza, dal Presidente del Tribunale del medesimo luogo.

Il valore così determinato sarà quello rilevante ai fini dell'eventuale trasferimento inter vivos delle Azioni.

Il trasferimento inter vivos delle Azioni e il pagamento del corrispettivo dovranno avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo, fattane dall'organo amministrativo a favore degli Azionisti interessati.

Qualora alcuni Azionisti non esercitassero nei termini il diritto di prelazione loro spettante, le Azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione, si accresceranno a vantaggio degli Azionisti che abbiano tempestivamente esercitato la prelazione e saranno offerte dall'organo amministrativo nella persona del Presidente, nei successivi quindici giorni, in prelazione agli Azionisti che hanno esercitato il loro diritto di prelazione, in proporzione sempre alle Azioni possedute, con l'onere di effettuare la ulteriore prelazione entro quindici giorni dalla data della nuova offerta.

## 2) PROCEDURA DI GRADIMENTO

Qualora, a seguito della procedura di prelazione, la totalità delle Azioni oggetto di trasferimento inter vivos non sia stata acquistata dagli aventi diritto, è richiesto il gradimento da parte dell'organo amministrativo.

A tal fine l'Azionista che intende trasferire inter vivos tutte o parte delle proprie Azioni dovrà dare comunicazione di tale intendimento all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il nominativo dell'acquirente e la descrizione delle Azioni da trasferire.

L'organo amministrativo assumerà la delibera in ordine al gradimento con la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 33.5 del presente statuto.

Qualora, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, all'Azionista richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e l'Azionista potrà trasferire inter vivos le proprie Azioni.

Qualora il gradimento venga negato l'Azionista che intenda trasferire inter vivos le proprie Azioni potrà recedere dalla società e ottenere il valore di liquidazione delle Azioni determinato ai sensi del successivo articolo 12.2.

## 3) CONSEGUENZE DELL'ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI GRADIMENTO

Qualora anche l'organo amministrativo abbia espresso il gradimento, l'Azionista cedente potrà liberamente trasferire inter vivos le proprie Azioni purché l'atto di trasferimento sia perfezionato nel termine massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sono esauriti i procedimenti so-

pra previsti.

Ciascun Azionista avrà il diritto di avere documentazione a comprova che le Azioni siano state trasferite inter vivos al corrispettivo, se previsto; al nominativo e secondo le modalità di cui all'iniziale comunicazione.

#### **TRASMISSIONE MORTIS CAUSA DELLE AZIONI**

Nel caso di morte di qualsiasi Azionista il subentro degli eredi e/o legatari nelle Azioni al medesimo spettante è soggetto al preventivo gradimento da parte dell'organo amministrativo della società, osservata al riguardo, in quanto applicabile e fermo quanto di seguito stabilito, le norme in materia di procedura di gradimento di cui al presente articolo.

In ogni caso, fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi e/o legatari non saranno iscritti nel libro soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle Azioni e non potranno alienare le Azioni con effetto verso la società.

La delibera dell'organo amministrativo in ordine al gradimento dovrà essere comunicata agli aventi diritto del socio defunto entro due mesi dalla data in cui alla società è pervenuta la richiesta in tal senso degli eredi e/o legatari dell'Azionista deceduto, accompagnata da certificato di morte dell'Azionista.

Trascorso detto termine senza che sia stata comunicata la predetta decisione, la società si intenderà proseguita tra i soci rimasti e gli eventuali aventi diritto del socio defunto, in ogni caso rappresentati da uno solo di loro, se più e purché questi vi acconsentano.

In caso di denegato gradimento e quindi di liquidazione delle azioni agli eredi e/o legatari del socio defunto il valore di liquidazione sarà determinato ai sensi del successivo articolo 12.2.

#### **Articolo 8 - Strumenti finanziari**

8. La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

#### **Articolo 9 - Obbligazioni**

9.1 La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, con delibera dell'Organo amministrativo.

9.2 L'Assemblea straordinaria delibera a norma di legge l'emissione di obbligazioni convertibili con le maggioranze previste dall'art. 20 del presente statuto.

9.3 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune.

#### **Articolo 10 - Patrimoni destinati**

10.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno

specifico affare ai sensi degli artt.2447-bis e ss. c.c..

10.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

#### **Articolo 11 - Finanziamenti**

11. I soci potranno effettuare a favore della società, anche per importi non proporzionali alle quote di capitale possedute, versamenti in conto capitale, quindi senza diritto di rimborso, nonché finanziamenti soci con obbligo di rimborso, i quali ultimi si presumono infruttiferi di interessi salvo diversa delibera dei soci.

I finanziamenti soci con obbligo di rimborso dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.

#### **Articolo 12 - Recesso**

12.1 Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto - compete al socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

Non sono previste ulteriori cause di recesso neppure in dipendenza dell'approvazione di deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'2437-bis del Codice Civile.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

12.2 In ogni ipotesi in cui si renda necessario procedere alla liquidazione delle azioni della società, il loro valore sarà determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso o dalla morte del socio, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione da proporsi ai sensi di legge, il valore di liquidazione è determinato entro 90 (novanta) gior-

ni dall'esercizio del diritto di recesso o dalla morte del socio tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 Codice civile.

#### **Articolo 13 - Unico socio**

13.1 Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o lo stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

13.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

13.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

13.4 Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

#### **Articolo 14 - Soggezione ad attività di direzione e controllo**

14. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c.

#### **Articolo 15 - Competenze dell'assemblea**

15.1 Le assemblee, ordinaria e straordinaria, deliberano sulle materie ad esse riservate dalla legge e dal presente statuto.

15.2 La revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione o di uno o più dei suoi membri spetta in ogni caso all'Assemblea ordinaria, anche se a essere revocati siano i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati.

15.3 Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, l'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di categoria B non indicasse, in sede di designazione dei nominativi dei Consiglieri di Amministrazione da nominare, il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, la competenza alla loro designazione e conseguente nomina è dell'Assemblea ordinaria. Ove anche questa non vi provvedesse, si applica l'articolo 31.1 del presente statuto.

#### **Articolo 16 - Convocazione dell'assemblea**

16.1 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva l'applicabilità del maggior termine previsto dall'art. 2364 Codice civile, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilan-

cio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'organo amministrativo deve inoltre convocare, senza ritardo, l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

16.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

16.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

16.4 La convocazione dell'assemblea può essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R. almeno otto giorni prima dell'assemblea.

E' inoltre possibile convocare l'assemblea tramite ulteriori mezzi di comunicazione, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso, da parte dei soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In particolare, l'assemblea dei soci può essere convocata mediante fax o posta elettronica certificata, con avviso da recapitarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, rispettivamente al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun socio alla società ed annotato nel libro soci.

In entrambi i casi, deve comunque essere garantito l'avvenuto ricevimento dell'avviso almeno otto giorni antecedenti alla data fissata per la riunione.

In sede di apertura dell'assemblea il presidente dovrà verificare la correttezza degli adempimenti.

16.5 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

#### **Articolo 17 - Assemblee di seconda convocazione**

17. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

#### **Articolo 18 - Assemblea totalitaria**

18.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la mag-



gioranza dei componenti dell'organo di controllo.

18.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

**Articolo 19 - Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum**

19.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

19.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

19.3 I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

**Articolo 20 - Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum**

20.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

20.2 L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

**Articolo 21 - Rinvio dell'assemblea**

21. I soci intervenuti in assemblea che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

**Articolo 22 - Legittimazione, modalità d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto**

22.1 Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Per l'intervento all'assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

**Articolo 23 - Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe**

23. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea con le modalità e le limitazioni previste dalle leggi vigenti.

**Articolo 24 - Presidente e segretario dell'assemblea. Verbizzazione**

24.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza per assenza o impedimento,

dal vicepresidente o dall'amministratore delegato, se nominati. Qualora né gli uni né gli altri possano esercitare tale funzione il Presidente dell'assemblea viene eletto dagli intervenuti con il voto della maggioranza dei presenti.

24.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

24.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

24.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

#### **Articolo 25 - Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori**

25.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

25.2 E' consentito l'intervento in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativo a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve anche trovarsi il soggetto verbalizzante la riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

#### **Articolo 26 - Modalità di esercizio del diritto spettante alle Azioni di categoria B di designare i nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione - Assemblea speciale dei possessori delle Azioni di categoria B e loro rappresentante comune - Ulteriori disposizioni per le Assemblee speciali**

26.1 Previa determinazione da parte dell'Assemblea ordinaria del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare, il voto degli azionisti di categoria B in ordi-

ne al diritto di designare i 3/7 (tre settimi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare e di indicare tra i componenti così designati il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, sarà espresso nell'ambito dell'Assemblea speciale di categoria e con separata votazione, in seno alla riunione dell'Assemblea ordinaria convocata per deliberare sulla nomina dell'organo amministrativo. I nominativi designati a comporre il nominando Consiglio di Amministrazione possono essere nuovamente designati in funzione di una nuova nomina, a meno che non siano stati precedentemente revocati dall'Assemblea ordinaria a norma del secondo comma del precedente articolo 15 dello statuto.

26.2 Inoltre, l'Assemblea speciale dei possessori delle Azioni di categoria B delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea generale della società che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di categoria B in eccedenza al minimo eventualmente garantito;
- d) sulla transazione delle controversie con la società;
- e) sugli altri oggetti d'interesse comune;
- f) sul nominativo del sindaco effettivo da designare in modo vincolante in funzione della sua nomina da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

26.3 L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di categoria B è convocata dal rappresentante comune degli Azionisti di categoria B, di propria iniziativa ovvero quando ne sia stata fatta richiesta da tanti possessori di azioni di categoria B che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) delle azioni di categoria. La convocazione della prima Assemblea speciale per l'adozione delle delibere in ordine ai punti a), c) ed e) del precedente comma 26.2 dovrà essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione nominato in sede di atto costitutivo, entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta iscrizione della società a Registro delle Imprese.

26.4 In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del rappresentante comune ovvero da parte del consiglio di amministrazione per quanto attiene alla convocazione della prima Assemblea sopra indicata, l'Assemblea speciale dovrà essere convocata dal collegio sindacale.

26.5 Per le validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei possessori di azioni di categoria B si osserveranno, tanto per la prima, quanto per la seconda convocazione, le maggioranze richieste dall'articolo 20 dello statuto per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria degli

Azionisti.

26.6 Al rappresentante comune degli Azionisti di categoria B si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione "obbligazionisti" riferita ai "possessori di Azioni di categoria B".

Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall'articolo 2418 del codice civile; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nell'articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo menzionato nella lettera c) del precedente comma 26.2.

26.7 Fatto salvo quanto particolarmente previsto nei commi che precedono:

a) se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza;

b) le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento alla procedura assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali, ivi compresa quella dei possessori di Azioni di categoria B, e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari;

c) la forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

26.8 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alle Assemblee speciali.

#### **Articolo 27 - Annullamento delle deliberazioni assembleari**

Ciascun socio assente, dissenziente od astenuto munito del diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile, può esercitare individualmente l'azione di annullamento.

#### **Articolo 28 - Competenza e poteri dell'organo amministrativo**

28.1 L'Organo Amministrativo è investito di ogni più ampio potere circa gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

#### **Articolo 29 - Composizione dell'organo amministrativo**

29.1 La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) membri, anche non soci.

#### **Articolo 30 - Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo**

30.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero di membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, tenuto conto dei nominativi designati in modo vincolante dall'Assemblea dei possessori di Azioni di categoria B.

30.2 Tutti gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della loro nomina e comunque non oltre

tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

30.3.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, la quale, nell'ipotesi in cui a mancare siano stati uno o più degli amministratori nominati su designazione vincolante dell'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di categoria B, potrà deliberare:

- \* la permanenza in carica del consigliere cooptato a norma del comma che precede solo previa designazione del medesimo nominativo da parte dell'Assemblea speciale dei possessori di categoria B o, in alternativa;

- \* la sua sostituzione con altro nominativo designato in modo vincolante dalla medesima predetta Assemblea speciale.

30.3.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), si osserveranno le norme di legge al riguardo, tenuto, tuttavia, conto di quanto disposto dal presente statuto in ordine alle Azioni di categoria B e alle Assemblee speciali dei possessori di tale categoria di azioni.

Gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

30.3.3 Qualora vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea ordinaria per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di categoria B è fatta dal rappresentante comune, d'ufficio o su richiesta dello stesso collegio sindacale.

#### **Articolo 31 - Presidente del consiglio di amministrazione**

31.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti, ove non vi abbia provveduto l'assemblea ordinaria, un presidente e un eventuale vicepresidente che possa sostituirlo nei casi di assenza o impedimento.

31.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

#### **Articolo 32 - Organi delegati**

32.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attri-

buzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Se la remunerazione non è espressamente indicata nell'atto di nomina il nominato avrà diritto al solo rimborso spese, se documentate, per l'esercizio del suo mandato.

32.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

32.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

32.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c., né le competenze in materia di acquisto o alienazione di beni immobili e/o diritti reali su beni immobili; di acquisto e/o alienazione di partecipazioni societarie o di nomina di amministratori di società controllate o partecipate.

32.5 Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

32.5 L'organo amministrativo può altresì nominare direttori generali nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari, determinandone i poteri. (se non previsto è di competenza assemblea).

### **Articolo 33 - Delibere del consiglio di amministrazione**

33.1 Il consiglio di amministrazione è convocato e si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta richiesta dal Collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

33.2 La convocazione è fatta almeno 5 giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica certificata o raccomandata A.R..

33.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma, posta elettronica certificata o raccomandata A.R., con preavviso di almeno 2 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

33.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

33.5 Per le sole delibere di acquisto o alienazione di beni immobili e/o diritti reali su beni immobili; di acquisto e/o alienazione di partecipazioni societarie o di nomina di ammi-

nistratori di società controllate o partecipate è necessario il voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino almeno i 5/7 (cinque settimi) del totale.

Restano salve le altre ipotesi previste dal presente statuto che richiamano, per determinate materie o delibere, quanto previsto nel presente comma.

33.6 Nell'ipotesi di parità di voti, prevale la delibera consiliare per la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione abbia espresso il proprio voto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del quorum deliberativo.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

33.7 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenze, purchè sussistono le garanzie di cui all'art. 25 del presente statuto.

33.8 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

33.9 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o da chi ne fa le veci, ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

33.10 Di ogni adunanza viene redatto verbale che trascritto su apposito libro, tenuto a norma di legge, viene firmato da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

#### **Articolo 34 - Rappresentanza sociale**

34.1 La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione.

La firma e la rappresentanza della società competono inoltre ai consiglieri delegati, nei limiti della delega.

34.2 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

#### **Articolo 35 - Remunerazione agli amministratori**

35. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea dei soci potrà determinare un compenso per gli amministratori per l'incarico svolto in seno alla società. L'ammontare del compenso risulterà da apposita delibera dell'assemblea dei soci e potrà essere variato di esercizio in esercizio in base all'andamento economico aziendale e all'attività prestata. Il compenso potrà anche essere determinato in percentuale sugli utili e in tal caso tale percentuale dovrà essere fissata entro il termine dell'esercizio, potendosi prevedere, in attesa della fissazione, un acconto mensi-

le determinato in cifra fissa.

L'assemblea potrà anche accantonare a favore degli amministratori, per ogni anno intero o frazione di anno e in aggiunta al compenso di cui sopra, nelle forme ritenute più idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, anche sotto forma di polizza assicurativa, da liquidarsi alla cessazione del mandato e potranno essere stipulate a loro favore polizze infortuni, malattia e vita; potranno essere ottenuti anticipi su fondi accantonati previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

#### **Articolo 36 - Divieto di concorrenza**

36. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c.

#### **Articolo 37 - Collegio sindacale - Modalità di esercizio del diritto spettante alle Azioni di categoria B di designare un sindaco effettivo**

37.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 C.C.; è composto di tre membri effettivi, di cui uno designato in modo vincolante dall'Assemblea degli Azionisti di categoria B; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

37.2 Il voto degli Azionisti di categoria B in ordine al diritto di designare uno dei sindaci effettivi da nominare sarà espresso nell'ambito dell'Assemblea speciale di categoria e con separata votazione, in seno alla riunione dell'Assemblea ordinaria convocata per deliberare sulla nomina del Collegio sindacale. Il nominativo designato può essere nuovamente designato in funzione di una nuova nomina, a meno che non sia stato precedentemente revocato dall'Assemblea ordinaria a norma di legge e di statuto. Si applicano le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 26, secondo comma e seguenti.

37.3 Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

37.4 I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

37.5 Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

37.6 All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale.

#### **Articolo 38 - Revisione legale**

38.1 Nel ricorrere delle condizioni poste dall'art. 2409-bis Codice civile, l'Assemblea può attribuire l'incarico di revi-



sione legale al Collegio Sindacale. In tal caso esso deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

38.2 In mancanza di tali condizioni, l'assemblea provvede, secondo il procedimento previsto dalla normativa di volta in volta vigente, a conferire l'incarico di revisione legale dei conti a un revisore legale o a una società di revisione legale, l'uno o l'altra iscritti nel predetto registro.

#### **Articolo 39 - Bilancio e utili**

39.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) luglio di ogni anno.

39.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di amministrazione provvederà, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, opportunamente corredato da una relazione sull'andamento della gestione, ove dovuta.

39.3 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

#### **Articolo 40 - Scioglimento e liquidazione**

40.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

40.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

40.3 L'Organo amministrativo, salvo i casi in cui non vi abbia già provveduto l'Assemblea, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento convoca l'Assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, su quanto previsto dalla legge.

#### **Articolo 41 - Disposizioni finali**

41.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, viene fatto riferimento al Codice Civile ed alle Leggi speciali vigenti in materia.

F.TO STEFANI RICCARDO

F.TO GIUSEPPE SCIOLI NOTAIO - L.S.